

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5055 del 03/10/2022
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 5828 DEL 31/10/2017 - DITTA FONDER SHELL SRL. ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI GETTI FUSI IN GHISA E ACCIAIO CON TECNOLOGIA DI FORMATURA SHELL MOULDING" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO COMUNE DI ALTA VAL TIDONE, FRAZIONE STRA', VIA DEL SANTUARIO N. 54.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-5249 del 30/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno tre OTTOBRE 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART.6 DPR 59/2013, DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. 5828 DEL 31/10/2017 - DITTA FONDER SHELL SRL.  
ATTIVITÀ: "PRODUZIONE DI GETTI FUSI IN GHISA E ACCIAIO CON TECNOLOGIA DI FORMATURA *SHELL MOULDING*" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO COMUNE DI ALTA VAL TIDONE, FRAZIONE STRA', VIA DEL SANTUARIO N. 54.

### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

#### Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

#### Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5828 del 31/10/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Val Tidone con Provvedimento conclusivo prot. n. 5438 del 16/11/2017 (acquisito al prot. ARPAE n. 14395 in pari data), per l'attività di "produzione di getti fusi in ghisa e acciaio con tecnologia di formatura shell moulding" svolta dalla ditta FONDER SHELL SRL (P.IVA 01594850339), nello stabilimento sito in svolta in Comune di Alta Val Tidone, Frazione Strà, Via del Santuario n. 54, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione, di cui all'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per n. 3 scarichi (S1 di acque reflue di

dilavamento, S2 e S3 di acque reflue domestiche), aventi recapito in corpo idrico superficiale "Rio Grande";;

- per mero errore materiale, nella suddetta Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5828 del 31/10/2017 non è stato inserito il titolo abilitativo "comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico", come invece indicato dal Responsabile tecnico dell'Unione dei Comuni Val Tidone nel verbale della Conferenza dei Servizi prot. n. 4765 del 26/09/2017, acquisito al prot. Arpae n. 11835 del 26/09/2017;
- con il presente provvedimento si procede pertanto alla rettifica della Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5828 del 31/10/2017, aggiungendo il titolo in materia ambientale "comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico", come previsto nel suddetto verbale della Conferenza dei Servizi dell'Unione dei Comuni Val Tidone prot. n. 4765 del 26/09/2017, acquisito al prot. Arpae n. 11835 del 26/09/2017;

**Considerato che:**

- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 113860 del 11/07/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, relativamente alle matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico", presentata dalla ditta FONDER SHELL SRL (P.IVA 01594850339)
- con nota prot. n. 124901 del 28/07/2022 è stata trasmessa l'istanza di modifica non sostanziale al Suap competente, al Comune Alta Valtidone ed al Servizio Territoriale di Arpae, con richiesta di verifica dell'effettiva "non sostanzialità" della modifica di AUA richiesta;
- con nota prot. n. 126021 del 29/07/2022 il Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Piacenza ha comunicato di ritenere la modifica richiesta dalla ditta come "non sostanziale" ed ha evidenziato che tale modifica consentirà di limitare le emissioni diffuse e le ricadute nell'immediato intorno dell'azienda;
- con nota prot. n. 133917 del 11/08/2022 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;

**Rilevato** che, dall'istruttoria condotta da questo servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 10 del 21/09/2022 Sinadoc 25087/2022), risulta che:

- le modifiche riguardano le emissioni E3, E4 ed E7;
- relativamente all'emissione E3, l'azienda intende aumentare la portata di aspirazione massima prevista da 50.000 Nm<sup>3</sup>/h a 75.000 Nm<sup>3</sup>/h per captare meglio i fumi e vapori generati durante le fasi di colata delle forme. Il motivo di questa richiesta risiede nella difficoltà di captare direttamente i fumi caldi che si generano durante la fase di colata. Tali fumi hanno un'elevata velocità di salita e quindi una maggiore portata di aspirazione in prossimità delle cappe permetterebbe, secondo la ditta, un maggiore contenimento delle emissioni all'interno delle cappe stesse. Lo scopo è infatti quello di migliorare la raccolta delle emissioni generate. Inoltre, sul camino E3 è già presente un silenziatore in grado di contenere la rumorosità. La variazione di portata prevista, secondo quanto riferito, non risulterà influente sul livello di rumorosità. L'intervento sarà effettuato entro 4 mesi dalla accettazione delle modifiche;
- in merito all'emissione E4 la ditta ha la necessità di effettuare uno spostamento del reparto in cui viene effettuata la lavorazione di sbavatura. La portata, tipo di impianto di filtrazione e caratteristiche della emissione rimangono invariati;
- per l'emissione E7 è prevista l'aggiunta di cappe di aspirazione relative alle macchine di formatura. La portata e tipologia della emissione E7 non cambia. L'intervento sarà effettuato entro 4 mesi dalla accettazione delle modifiche;

**Atteso che:**

- il Servizio Territoriale di Arpae, con la suddetta nota prot. n. 126021/2022, ha comunicato la necessità dell'installazione, da parte della ditta, di un impianto di trattamento e abbattimento fumi asservito alla condotta E3;
- con nota prot. n. 136379 del 18/08/2022 è stato richiesto al Comune di Alta Val Tidone, relativamente alla modifica di cui trattasi, il parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera ed il parere di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/1995 in ordine all'impatto acustico;
- con nota prot. n. 7803 del 29/09/2022, acquisita al prot. Arpae n. 159216 in pari data, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alle matrici "impatto acustico" ed "emissioni in atmosfera", con prescrizione;
- con nota prot. n. 136400 del 18/08/2022 è stato richiesto all'AUSL di Piacenza Dipartimento Sanità Pubblica il parere in merito ai requisiti igienico sanitari e di sicurezza per le "emissioni in atmosfera", come previsto dalla nota prot. n. 6730/2016 ad oggetto "Adeguamento procedure per l'espressione di pareri in materia di salute in attuazione della L.R. 13/2015";
- con nota prot. n. 233533 del 06/09/2022, acquisita al prot. Arpae n. 145651 del 07/09/2022, l'Azienda USL di Piacenza

ha comunicato di ritenere necessario che venga effettuata, ad interventi ultimati, una campagna di monitoraggio delle emissioni E3 ed E7 e di ritenere opportuno che la ditta preveda l'installazione di un impianto di captazione, trattamento e abbattimento fumi per l'emissione E3;

**Verificato**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria condotta sulla base della documentazione presentata, che la modifica che la ditta ha comunicato di voler introdurre è da considerarsi, a norma di quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

**Ritenuto**, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesto dalla ditta in oggetto;

**Richiamati** gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

**Dato atto** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpaee nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**Dichiarato** che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

#### DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. **di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5828 del 31/10/2017, rilasciata con Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Val Tidone prot. n. 5438 del 16/11/2017 (acquisito al prot. ARPAE n. 14395 in pari data), alla ditta FONDER SHELL SRL (P.IVA 01594850339), per l'attività di "produzione di getti fusi in ghisa e acciaio con tecnologia di formatura shell moulding", svolta nello stabilimento sito in comune di Alta Val Tidone, Frazione Strà, Via del Santuario n. 54, (che è anche sede legale), come di seguito riportato:

- **augmentando**, al punto 2) del dispositivo, la portata di E3 da 50.000 Nm<sup>3</sup>/h a 75.000 Nm<sup>3</sup>/h, **nel rispetto dei limiti di concentrazione stabiliti per E3 nell'AUA vigente e dei flussi di massa dei medesimi inquinanti calcolati come prodotto tra i medesimi limiti e la portata di 50.000 Nm<sup>3</sup>/h;**
- inserendo al punto 2) del dispositivo **le seguenti prescrizioni:**
  - p) **entro il 31.10.2022** deve essere presentato al SAC ed al ST di Arpaee di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento un progetto, con relativo cronoprogramma, per la captazione, nel reparto linee di colata, degli inquinanti in corrispondenza dei punti da cui si sprigionano, nonché un progetto per l'installazione di un idoneo sistema di abbattimento degli inquinanti dell'emissione E3;
  - q) gli interventi oggetto di comunicazione di modifica non sostanziale (prot. n. 113860 del 11/07/2022) dovranno essere effettuati, come proposto del gestore, entro quattro mesi dall'accettazione degli stessi da parte di questa Autorità competente (decorrenti dal presente atto);
  - r) **entro trenta giorni** dalla ultimazione degli interventi oggetto della suddetta modifica non sostanziale, il gestore dovrà comunicare al SAC ed al ST di Arpaee di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ai **monitoraggi** di E3 ed E7, finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati, effettuati, possibilmente, nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;

2. **di rettificare**, per mero errore materiale, la suddetta Determinazione Dirigenziale det-amb n. 5828 del 31/10/2017, inserendo al punto 1) del dispositivo anche il seguente titolo in materia ambientale, oltre a quelli già compresi:

- "comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico";

3. **di dare atto che:**

- resta salvo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con atto di AUA D.D. n. 5828 del 31/10/2017, (ricompreso nel Provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione dei Comuni Val Tidone prot. n. 5438 del 16/11/2017) e non oggetto di variazione con il presente provvedimento;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Alta Val Tidone per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Val Tidone (prot. n. 5438 del 16/11/2017);

- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

### 3. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");

il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

**AVVERSO** al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

*DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE*

*AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 82/2005 S.M.I.*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**